

## **TI\_GERICHTE 16.2002.98 vom 22. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.98](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.98)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.98 du 22 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.98 del 22 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

Non potendo attribuire all'istante la decisione di porre fine con effetto immediato al contratto, occorre basarsi sul tenore della disdetta notificata dalla convenuta il 25 luglio 2002. E siccome questa non rende esplicita la volontà di rescindere il contratto con effetto immediato, né richiama le norme di legge relative, essa potrebbe essere considerata tale solo a dipendenza dell'obbligo fatto al lavoratore di consegnare il materiale di lavoro in suo possesso già entro il 5 agosto successivo. Ma tant'è, poiché la conclusione del primo giudice di considerare la decisione della datrice di lavoro come disdetta ordinaria non è oggetto di censura, nemmeno a titolo subordinato, la questione non merita ulteriore disamina. In questa sede non è più in discussione l'accertamento del primo giudice secondo cui l'istante non era tenuto ad offrire le proprie prestazioni durante il periodo di disdetta, sia perché il contratto di lavoro poneva a carico della convenuta la chiamata in servizio del dipendente a seconda delle sue esigenze (doc. E), sia perché questi non aveva ancora ricevuto nessun piano di lavoro per il giorno successivo al 24 luglio (cfr. teste \_\_\_\_\_). La ricorrente contesta la mancata applicazione dell'art. 337c cpv. 2 CO, secondo il quale il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare. Orbene, se è vero che questa norma è applicabile per analogia al lavoratore liberato dall'obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta ordinario ( DTF 118 II 139), è anche vero che dottrina e giurisprudenza pongono a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il lavoratore ha volutamente rinunciato a trovare una nuova occupazione ( Favre/ Munoz/ Tobler , op. cit., n. 2.6 ad art. 337c CO; Streiff/ von Kaenel , op. cit., n. 6 ad art. 337c CO). Nella fattispecie la convenuta, non solo non ha fornito nessuna indicazione su quanto il lavoratore avrebbe eventualmente risparmiato nei mesi di agosto e settembre 2002, ma neppure ha provato che questi avrebbe volutamente rinunciato a un'altra attività nello stesso periodo durante il quale egli non ha peraltro percepito nessuna indennità di disoccupazione (cfr. lettera 14 ottobre 2002 Cassa disoccupazione del \_\_\_\_\_). Ne discende che anche su questo punto il ricorso non evidenzia nessuna errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice.

#### **E. 8**

La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto all'istante un'indennità a titolo di ripetibili nonostante questi non fosse patrocinato da un legale. A questo proposito va rilevato che anche la parte non patrocinata ha diritto al pagamento di un'indennità volta a compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria ( Cocchi/ Trezzini ,

CPC-TI, art. 150, m. 10; Rep 1990 pag. 213). Per quanto attiene all'ammontare, l'importo di fr. 360.- riconosciuto all'istante, risulta inferiore al minimo del 15% sul valore di causa, secondo la TOA, ossia per il patrocinio di un legale (art. 9) e comunque l'istante, oltre all'allestimento dell'allegato introduttivo, ha dovuto partecipare a quattro udienze per ottenere il riconoscimento di quanto rivendicato in causa. Ne consegue che, in considerazione dell'ampio margine di apprezzamento che compete al giudice in questa materia ( Cocchi/ Trezzini , op. cit., ad art. 150, m. 19 e 22), non si può ritenere arbitraria nemmeno la decisione sull'indennità processuale riconosciuta all'istante.

#### **E. 9**

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto, con il carico di ripetibili alla ricorrente. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 novembre 2002 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. \_\_\_\_\_ verserà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili. 3.

Intimazione: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.